

Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione IV – Ufficio IV

Consultazione pubblica per l'attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

(03/05/2016)

La presente consultazione ha la finalità di acquisire valutazioni, osservazioni e suggerimenti da parte dei soggetti interessati.

I commenti possono essere inviati per e-mail, specificando nell'oggetto l'argomento posto in consultazione, ai seguenti indirizzi:

dt.direzione4.ufficio4@dt.tesoro.it

daniela.alunno@tesoro.it

nicola.mango@tesoro.it

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi a:

Gian Paolo Ruggiero

0647613439

gianpaolo.ruggiero@tesoro.it

Daniela Alunno Mancini

0647613627

daniela.alunno@tesoro.it

Nicola Mango

0647613178

nicola.mango@tesoro.it

I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati.

Il termine per l'invio delle osservazioni è fissato al 3 giugno 2016.

Indice

Premessa	4
1. La direttiva 2014/95/UE	5
2. Ambito di applicazione.....	7
3. L'informativa non finanziaria	9
3.1 Standard di rendicontazione e contenuto	
3.2 Rilevanza dell'informazione e indicatori di riferimento	
3.3 Clausola di salvaguardia	
4. Collocazione dell'informativa non finanziaria.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
5. Politiche in materia di diversità	13
6. Verifica dell'informativa non finanziaria.....	14

Premessa

Lo sviluppo della rendicontazione non finanziaria si colloca all'interno della spinta evolutiva che ha caratterizzato la comunicazione aziendale, quest'ultima intesa non solo come rendicontazione derivante dagli obblighi previsti dalle norme giuridiche, ma in un'accezione più evoluta, maggiormente aderente alle esigenze delle imprese di mostrare la propria capacità di durare nel tempo e di valorizzare tutte le condizioni produttive, materiali e immateriali, che esse impiegano. Inoltre, mentre in passato le sole informazioni finanziarie erano generalmente ritenute sufficienti a spiegare il valore di mercato di un'impresa, oggi, anche a causa della crescente importanza rivestita dai fattori intangibili, le aziende avvertono l'esigenza di definire in modo più completo la propria storia di creazione del valore, attraverso non solo indicatori economici, ma anche relativi alle proprie politiche sociali e ambientali, in modo da accrescere gli elementi della gestione, di natura spiccatamente qualitativa, quali la reputazione, la fiducia, il consenso.

Allo stesso tempo è risultata notevolmente accresciuta, nel corso degli ultimi anni, la richiesta da parte degli attori della società civile, sia singoli sia organizzati, di una maggiore trasparenza a trecentosessanta gradi circa l'impatto ed i rischi derivanti dall'attività d'impresa.

La trasparenza sulle informazioni di carattere non finanziario è quindi un elemento chiave delle politiche in materia di responsabilità sociale delle imprese, intesa come "responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società", la cui importanza è stata riconosciuta dalla Commissione già nell'Atto per il mercato unico e nella Comunicazione 681/2011 "Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese", nonché ribadita dalle risoluzioni del Parlamento europeo in materia di responsabilità sociale e crescita sostenibile.

Sulla base degli atti e delle considerazioni brevemente esposte, la Commissione europea ha quindi presentato nell'Aprile del 2013 una proposta che, ad esito del processo negoziale che ha coinvolto i co-legislatori europei, ha portato all'adozione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014.

La direttiva individua nelle informazioni di natura ambientale e sociale, attinenti al personale, alle politiche di diversità, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione sia attiva

sia passiva, quelle aree per le quali le società saranno tenute in linea di principio a divulgare notizie circa le politiche adottate. La medesima disciplina si applica a livello di gruppo.

Allo stato attuale, la rendicontazione di sostenibilità risulta essere una pratica diffusa presso le imprese italiane di grandi dimensioni, i cui report presentano un alto livello di qualità. Da un'indagine del 2013¹ emerge che l'Italia si colloca tra i paesi che hanno raggiunto i livelli più elevati di professionalità in termini di sistemi interni ed esterni di *accountability* e di qualità della comunicazione.

Il recepimento della direttiva, caratterizzata da un grado di armonizzazione non molto elevato e conseguente margine di discrezionalità a favore degli Stati membri nell'attività di trasposizione, comporterà la necessità per alcune imprese di adeguare le proprie prassi di divulgazione e, per altre, quella di confrontarsi con i nuovi requisiti informativi e le connesse opportunità che ne possono derivare.

In considerazione di quanto esposto, l'intenzione, tramite questa prima consultazione pubblica, è quella di ottenere valutazioni, commenti e suggerimenti su alcune tematiche che nelle successive sezioni del documento saranno illustrate e corredate da appositi quesiti posti alle parti interessate, in particolare quelle chiamate a redigere l'informativa non finanziaria, da un lato, e quelle che utilizzano quest'ultima per scopi di varia natura, dall'altro. In tal modo si intende procedere ad una preventiva assunzione di decisioni circa le scelte di fondo che connoteranno le future disposizioni legislative. Si ritiene che tale esercizio, oltre che costituire una corretta e informata metodologia di *policy making*, renderà più agevole la stesura di un articolato, da porre successivamente anch'esso in consultazione, che realizzi l'effettivo recepimento della direttiva

1. La direttiva 2014/95/UE

La direttiva 2014/95/UE individua nelle informazioni di natura ambientale e sociale, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, quelle aree per le quali le società saranno tenute in linea di principio a divulgare notizie circa le politiche adottate ed i risultati ottenuti, nella misura in cui ciò sia utile a supportare una migliore comprensione dell'attività d'impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e

¹ “KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2013”

dell'impatto da essa prodotto. La dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario dovrà essere inclusa nella relazione sulla gestione oppure essere inclusa in una relazione distinta (si veda, in proposito, la sezione 4 del presente documento).

Alle imprese che non applicano politiche in relazione ad uno o più degli aspetti per i quali è prevista la divulgazione di informazioni non finanziarie, la direttiva richiede di esplicitare, in maniera chiara ed articolata, le motivazioni di tale scelta (*comply or explain*).

La direttiva prevede, inoltre, che le società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dovranno fornire nella relazione sul governo societario informazioni circa le politiche di diversità in merito ad aspetti quali, l'età, il sesso, l'istruzione, il *background* professionale. Analogamente, dovranno essere oggetto di divulgazione gli obiettivi di tali politiche, le modalità di attuazione e i risultati delle stesse generati nel periodo di riferimento.

La direttiva trae la sua ragion d'essere nella necessità di realizzare un coordinamento ed un sufficiente grado di armonizzazione tra le legislazioni degli Stati membri, esigenza accresciuta dalla rilevanza dell'attività transfrontaliera svolta dalle imprese che ricadranno nell'ambito di applicazione. La direttiva, inoltre, si pone anche come strumento utile per le imprese ad innescare un processo, su base continua, di riflessione sulle politiche aziendali e autovalutazione dei rischi e delle opportunità che ne derivano. A livello strategico, infatti, la rendicontazione non finanziaria può consentire di:

- ampliare la visione degli impatti aziendali tramite l'identificazione dei parametri di riferimento più importanti per l'azienda, dato il settore in cui opera, e delle relazioni tra questi esistenti;
- valutare un numero maggiore di rischi e di opportunità, legati anche agli aspetti sociali e ambientali, consentendo all'impresa di migliorare l'approccio di prevenzione e mitigazione dei rischi, sia strategici sia di business, nonché di perfezionare il processo decisionale.

La trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno comporterà, inoltre, la necessità di operare nei limiti posti dalla normativa nazionale² in ambito di divieto di *gold plating*, in virtù della quale gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse.

È quindi consentito solo a seguito di dimostrate e comprovate esigenze:

² Si fa riferimento all'articolo 14, commi da 24 a 24-ter, della legge 28 novembre 2011, n. 246, richiamato dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*".

- introdurre o mantenere requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
- estendere l'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle disposizioni rispetto a quanto previsto dalla direttiva;
- il mantenimento o l'introduzione di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

L'esercizio del recepimento dovrà quindi essere effettuato tenendo nella dovuta considerazione la tematica dell'onere amministrativo derivante dagli obblighi previsti dalla direttiva, in particolare valutando per ciascuno degli aspetti il *trade off* tra quantità e qualità dell'informazione da un lato e costi sopportati dalle imprese dall'altro.

D1: In che misura la divulgazione di informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese può costituire un elemento chiave a fondamento delle decisioni degli investitori e finanziatori? e, in generale, per gli stakeholders?

D2: L'approccio ed i contenuti della direttiva 2014/95/UE sono ritenuti soddisfattivi rispetto all'effettiva "domanda" di informazioni di carattere non finanziario da parte degli investitori e finanziatori da un lato e degli stakeholders dall'altro?

D3: Molte imprese italiane già provvedono, su base volontaria, ad effettuare una rendicontazione di carattere non finanziario. Sulla base delle conoscenze delle esperienze pregresse, sussistono aspetti e contenuti che possono essere ritenuti peculiari e di particolare rilevanza per le imprese e gli stakeholders nazionali?

D4: Anche sulla base dell'esperienza pregressa, quali sono in breve i costi e i benefici legati alla divulgazione delle informazioni non finanziarie?

2. Ambito di applicazione

La direttiva impone l'obbligo di comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario (i) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico (EIP)³ (i.e.

³ La definizione di EIP, nel quadro regolamentare europeo, è quella recata dalle direttive 2006/43/EC (revisione legale dei conti) e 2013/34/UE (bilanci annuali e consolidati), in forza della quale vi sono ricompresi le società i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati, le banche e le compagnie assicurative che, per effetto di tale qualifica, sono assoggettate ad obblighi e requisiti particolarmente stringenti. È lasciata la possibilità agli Stati membri di designare come tali altri soggetti per particolari esigenze. Tale opzione è stata esercitata nell'ordinamento nazionale (decreti legislativi n. 39 del 27 gennaio 2010, e n. 139 del 18 agosto 2015), che

società i cui valori mobiliari sono negoziati in mercati regolamentati, enti creditizi, compagnie assicurative e altre entità che come tali siano state designate dagli Stati membri) aventi in media più di 500 dipendenti e (ii) agli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo di grande dimensioni, in questo caso aventi in media più di 500 dipendenti su base consolidata.

La scelta di tale ambito di applicazione permette di ottemperare a due esigenze. La prima è in relazione all'importanza della diffusione delle informazioni non finanziarie, intesa come passo verso il conseguimento dell'obiettivo di creare entro il 2020 incentivi di mercato e incentivi politici che ricompensino gli investimenti in efficienza realizzati dalle imprese nel quadro della tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse. La seconda è relativa al perseguimento delle conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011, nelle quali è fissato l'obiettivo, sia a livello europeo sia nazionale, di ridurre l'onere regolamentare ed amministrativo che grava in particolare sulle piccole e medie imprese (PMI). È importante sottolineare che le PMI operanti, anche solo in parte, all'interno della catena di fornitura di una società che sarà ricompresa negli obblighi di informativa in oggetto, saranno comunque oggetto di informativa, indirettamente, nell'assolvimento degli obblighi di trasparenza di quest'ultima, stante l'obbligo di descrivere le politiche applicate, ed i risultati, in merito alle procedure di dovuta diligenza applicate anche in riferimento ai rapporti commerciali, al fine di individuare, prevenire e attenuare le ripercussioni negative esistenti e potenziali.

La direttiva definisce, pertanto, un ambito minimo di applicazione, lasciando che gli Stati membri possano autonomamente decidere se procedere ad una sua estensione nel caso in cui ritengano che ciò (i) sia funzionale e coerente con gli obiettivi che la divulgazione di informazioni non finanziarie intende perseguire e (ii) non costituisca un indebito onere amministrativo a carico delle società che sarebbero ricomprese nel più ampio ambito di applicazione.

L'eventuale ampliamento dell'ambito di applicazione comporterà, inoltre, la necessità di operare nei limiti posti dalla normativa nazionale in tema di divieto di *gold plating*⁴, in virtù della quale l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni può essere ammesso solo a seguito di dimostrate e comprovate esigenze.

ricomprende nella categoria EIP gli intermediari ed altri soggetti sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia e della Consob.

⁴ Si veda, al riguardo, quanto illustrato alle pagine 6 e 7 e nella nota a piè di pagina n. 2.

D5: Si ritiene appropriato definire in fase di recepimento un ambito di applicazione coincidente con quello minimo previsto dalla direttiva? In caso contrario quali le eventuali motivazioni a supporto di un'estensione ad altre imprese dei nuovi obblighi di rendicontazione tali da giustificarla ai sensi della normativa nazionale sul divieto di gold plating?

D6: Sussistono particolari tipologie di imprese che, per particolari motivi ed indipendentemente dai parametri definitivi utilizzati dalla direttiva, sarebbe opportuno ricomprendere nell'ambito di applicazione? Oppure, in luogo di una predefinita estensione ad altre imprese delle disposizioni della direttiva, potrebbe essere opportuno prevedere dei requisiti qualitativi/quantitativi alla cui sussistenza far operare l'attrazione entro l'ambito di applicazione?

D7: In particolare, nonostante la direttiva sia indirizzata alle imprese di grandi dimensioni, si ritiene opportuno prevedere forme di rendicontazione non finanziaria, secondo contenuti e tempi meno stringenti anche per le PMI?

3. L'informativa non finanziaria

3.1 Standard di rendicontazione e contenuto

La dichiarazione non finanziaria, ai sensi di quanto previsto dalla direttiva, dovrà comprendere, almeno, le informazioni di carattere ambientale e sociale, quelle attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, nonché la descrizione delle politiche adottate, ivi incluse le procedure in materia di dovuta diligenza applicate, e dei risultati ottenuti.

Al fine di garantire un livello minimo di uniformità e comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario la direttiva, pur non prescrivendo il ricorso a standard di rendicontazione predefiniti, consente alle imprese ricomprese nell'ambito di applicazione, di fare ricorso ad un insieme di standard unionali⁵ o internazionali⁶, elencati in via

⁵ Il riferimento è all'EMAS, sistema di ecogestione e audit

⁶ In questo ambito, come espressamente richiamato nei considerando della direttiva, il riferimento è al Patto mondiale delle Nazioni Unite (*Global Compact*), ai principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (*Guiding Principles on Business and Human Rights*), agli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, alla norma ISO 26000 dell'Organizzazione internazionale per la normazione, alla dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro e, infine, alla *Global Reporting Initiative*.

esemplificativa e non esaustiva nei considerando, nonché di utilizzare, ove esistenti, standard nazionali. Naturalmente, indipendentemente dallo standard utilizzato, le imprese dovranno comunque rispettare i requisiti informativi richiesti dalla direttiva.

Nell'ottica di agevolare la comunicazione delle informazioni da parte delle imprese, la Commissione Europea, in forza di quanto previsto dalla stessa direttiva, sta attualmente elaborando orientamenti non vincolanti, che includano indicatori di riferimento (c.d. *key performance indicators* -KPIs) non finanziari, generali e settoriali⁷. Tali linee guida terranno conto delle migliori prassi esistenti, degli sviluppi internazionali e dei risultati delle pertinenti iniziative dell'Unione. La natura non vincolante delle linee guida e la necessità che esse siano compatibili con le diverse scelte legislative che connoteranno il processo di recepimento degli Stati membri, inducono a ritenere probabile che esse consisteranno in indicazioni di carattere generale, di natura *principle based*, destinate ad orientare ed a supportare l'attività di rendicontazione senza che esse interferiscano o si sovrappongono con le normative nazionali di attuazione della direttiva.

La flessibilità prevista dalla direttiva in materia di standard di rendicontazione, se da un lato può costituire un beneficio per le imprese garantendo loro maggiore flessibilità, dall'altro può ridurre il grado di uniformità nelle dichiarazioni non finanziarie. Allo stesso tempo, a livello di singola impresa, potrebbe risultare utile identificare chiaramente: (i) quale sia lo standard di rendicontazione adottato; (ii) gli eventuali motivi che possano portare, nel tempo, ad un cambiamento e all'adozione di uno strumento diverso.

D8: Si ritiene opportuno prevedere il possibile ricorso a tutte le diverse tipologie di standard riconosciuti a livello internazionale e più comunemente utilizzati dalle imprese, inclusi quelli ed elencati nella direttiva? Quali le motivazioni a sostegno di una elencazione puntuale degli standard utilizzabili ai fini della rendicontazione non finanziaria che sia più restrittiva o estensiva rispetto al novero di quelli elencati dalla direttiva?

D9: Si ritiene utile prevedere, in fase di recepimento, disposizioni volte a consentire che sia inequivocabilmente individuato il sistema di rendicontazione a cui l'impresa ha fatto ricorso?

D10: Tra gli standard di rendicontazione citati nella direttiva ma non solo, ve ne sono

⁷ La Commissione europea ha al riguardo realizzato una consultazione pubblica, di cui è rinvenibile la documentazione rilevante alla seguente pagina: http://ec.europa.eu/finance/consultations/2016/non-financial-reporting-guidelines/index_en.htm

alcuni meritevoli di essere indicati quali best practice in merito a ciascun degli aspetti per i quali la direttiva prevede la divulgazione di informazioni non finanziarie ? Quali le motivazioni a sostegno di tale indicazione ?

3.2 Rilevanza dell'informazione e indicatori di riferimento

Le informazioni non finanziarie dovranno essere oggetto di divulgazione nella misura in cui risultino necessarie alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua complessiva situazione e dell'impatto della sua attività. Come previsto dalla direttiva, la dichiarazione di carattere non finanziario dovrà contenere, , ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nei bilanci d'esercizio annuali e ulteriori precisazioni in merito. Assume quindi importanza il concetto di rilevanza dell'informazione fornita rispetto all'attività di impresa. Molti dei diversi standard di rendicontazione eleggibili a strumento di reportistica già prevedono, al loro interno, linee guida ed orientamenti volti ad indirizzare l'impresa verso un corretto approccio che, distinguendo ciò che è effettivamente rilevante, consenta all'utilizzatore dell'informativa di discernere ed identificare le informazioni rilevanti ai suoi fini.

L'obiettivo di fornire un'informazione contraddistinta dal carattere della rilevanza può essere conseguito se le modalità e gli strumenti con cui l'impresa procederà alla rendicontazione risulteranno essere idonei a rappresentare la sua specificità e l'impatto dell'attività da essa svolta. La nozione di "rilevanza dell'informazione" assume quindi un definito significato se riferita alla singola impresa e, pertanto, intesa quale finalità che necessita di essere perseguita secondo un approccio consistente non solo nella narrazione descrittiva dell'attività d'impresa e delle conseguenze ad essa riferibili.

Pertanto è importante che la rendicontazione sia incentrata sulla definizione di specifici indicatori di riferimento idonei a:

- garantire la qualità e la rilevanza alle informazioni contenute nel reporting non finanziario;
- definire il legame tra gli obiettivi definiti ed i risultati perseguiti;
- consentire la comparabilità degli indicatori, in ottica sia temporale sia inter-aziendale, per effetto di appropriate caratteristiche che li configurino quali idonei parametri segnaletici a livello sia di singola impresa sia di settore;

Il possibile ricorso ad una pluralità di metodologie e standard di rendicontazione, se da un lato consente di garantire un'opportuna flessibilità alle imprese, le quali potranno adoperare quelli che ritengono possano meglio rappresentare i fatti rilevanti oggetto dell'informativa, dall'altro pone delle sfide circa il soddisfacimento delle esigenze in precedenza elencate.

D11: Si ritiene sia opportuno prevedere, nel testo legislativo con cui sarà effettuato il recepimento della direttiva, una definizione di rilevanza dell'informazione non finanziaria oppure si ritiene più appropriato lasciare che sia l'impresa, anche tenuto conto del sistema di reportistica adottato, ad individuare ciò che possa essere rilevante per supportare una migliore comprensione dell'attività d'impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto da essa prodotto ?

D12: Nel caso in cui si ritenga appropriato prevedere una definizione di rilevanza dell'informazione non finanziaria, quale potrebbe essere quella adottata?

D13: L'utilizzo di uno standard di rendicontazione comporta l'utilizzo dei KPIs da esso eventualmente previsti. Si ritengono adeguati i KPIs previsti dai diversi standard di rendicontazione nel coprire tutti gli aspetti previsti dalla direttiva? Se sì quali tra di essi?,

D14: Sussistono esigenze particolari tali da rendere opportuna la previsione di un numero minimo di KPIs? Se sì quali? Per quali aspetti o settori?

D15: Si ritiene opportuno che la legislazione di recepimento della direttiva fornisca indicazioni circa i KPIs oppure che siano le stesse imprese a scegliere quali utilizzare nella dichiarazione non finanziaria?

3.3 Clausola di salvaguardia

Per evitare la pubblicazione di informazioni che potrebbero nuocere alla politica commerciale dell'impresa, la direttiva prevede⁸ che gli Stati membri possano consentire l'omessa divulgazione purché non sia pregiudicata la comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione nonché dell'impatto della sua attività. In caso di mancata divulgazione, le società devono fornire articolata motivazione alla base di questa scelta.

⁸ Articolo 1, paragrafo 1), periodo terzo.

D16: Si ritiene che, nell'effettuare il recepimento della direttiva, la possibilità di omettere la divulgazione dovrebbe essere introdotta nell'ordinamento nazionale? Secondo quali modalità? Quali sono i possibili casi e le motivazioni a supporto dell'esercizio dell'opzione prevista dalla direttiva?

4. Collocazione dell'informativa non finanziaria

Gli articoli 19-bis e 20-bis che la direttiva 2014/95/UE aggiunge alla direttiva 2013/34/UE, prevedono, rispettivamente, che le imprese rientranti nell'ambito di applicazione includano l'informativa di carattere non finanziario nella relazione di gestione e l'illustrazione delle politiche di diversità nella relazione sul governo societario, che della prima costituisce una sezione. Allo stesso tempo, il testo normativo conferisce agli Stati membri, su base opzionale, di esentare dalla redazione di tale dichiarazione, le imprese che redigono una relazione distinta contenente le informazioni non finanziarie richieste dalla direttiva. L'esercizio dell'opzione ha come obiettivo quello di conferire maggiore flessibilità all'impresa, la quale potrebbe scegliere un momento di produzione della dichiarazione non finanziaria diverso da quello della relazione di gestione.

L'inclusione dell'informativa non finanziaria all'interno della relazione di gestione avrebbe da un lato il vantaggio di creare un unico documento che racchiude tutte le informazioni fondamentali dell'impresa e utili a tutti gli stakeholder, ma dall'altra parte occorre tener conto del rischio che la relazione di gestione diventi un documento eccessivamente complesso e che non riesca più ad assolvere alla sua funzione di completamento del quadro della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.

La direttiva consente, inoltre, agli Stati membri di esentare le imprese dal redigere la dichiarazione di carattere non finanziario, su base sia annuale sia consolidata, qualora le medesime informazioni siano rese in altra e distinta relazione che:

- sia pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione oppure
- sia messa a disposizione del pubblico entro un termine ragionevole, non superiore ai sei mesi successivi alla data di chiusura del bilancio, nel sito web della società e sia menzionato nella relazione sulla gestione.

Qualora si eserciti l'opzione di consentire una relazione distinta, assume particolare rilievo, ai fini di coordinamento con la presentazione del bilancio anche il momento in cui questa sia resa disponibile al revisore e all'eventuale ulteriore soggetto incaricato della sua verifica.

D17: Si ritiene che, nell'effettuare il recepimento della direttiva, la possibilità di redigere una relazione distinta dovrebbe essere introdotta nell'ordinamento nazionale? quali sono i vantaggi che ne deriverebbero?

D18: Qualora non si ritenga opportuna l'introduzione di una relazione distinta, quali sono i motivi che indurrebbero ad effettuare tale scelta? quali sarebbero gli svantaggi ai quali le imprese potrebbero andare incontro?

D19: Nel caso si ritenga opportuno esercitare l'opzione prevista dalla direttiva, la relazione distinta dovrebbe essere soggetta a particolari ulteriori requisiti per essere considerata come equivalente a quella prevista ordinariamente dalla direttiva?

D20: Qualora fosse consentito di redigere una relazione distinta contenente le informazioni non finanziarie, si ritiene opportuno prevedere che essa sia messa a disposizione del revisore e dell'eventuale ulteriore soggetto incaricato dalla verifica secondo gli stessi tempi previsti per il prospetto di bilancio?

5. Politiche in materia di diversità

Ulteriore area per la quale la direttiva prevede obblighi di divulgazione è quella relativa alle politiche di diversità⁹, con un ambito di applicazione limitato, tra gli EIP, alle sole società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro. Tali società dovranno pertanto fornire nella relazione sul governo societario, che costituisce parte della relazione sulla gestione, informazioni in merito ad aspetti quali l'età, il sesso, l'istruzione, il background professionale. Analogamente, dovranno essere oggetto di divulgazione gli obiettivi di tali politiche, le modalità di attuazione e i risultati delle stesse generati nel periodo di riferimento. Anche in tale contesto le imprese, qualora non applichino politiche specifiche, saranno tenute ad illustrare le motivazioni sottese a tale scelta.

Agli Stati membri è infine riconosciuta l'opzione consistente nella possibilità di esentare le società dall'obbligo di divulgare le politiche applicate in materia di diversità nel caso in cui

⁹ Articolo 1, paragrafo 2), che modifica l'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE.

abbiano emesso solo titoli diversi da azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

D21: Si ritiene adeguato il novero degli aspetti in merito al quale le imprese dovranno fornire informazioni circa le politiche di diversità applicate? Sussistono ulteriori ambiti e tematiche che potrebbero essere meritevoli di divulgazione?

D22: Si ritiene opportuno esercitare l'opzione che consentirebbe l'esenzione nel caso in cui la società abbia emesso titoli diversi da azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali? L'eventuale esercizio dell'opzione dovrebbe essere accompagnato da ulteriori previsioni che ne limitino eventualmente la portata (e.g. ammontare massimo dei valori mobiliari emessi, dimensioni della società in termini di fatturato e/o attivo patrimoniale)?

6. Verifica dell'informativa non finanziaria

La direttiva prevede che il soggetto incaricato di svolgere la revisione legale debba unicamente controllare l'avvenuta presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario o della eventuale relazione equivalente ammessa dallo Stato membro. La modifica apportata all'articolo 34 della direttiva 2013/34/UE, fa infatti sì che il giudizio che il revisore è tenuto a esprimere in merito alla relazione di gestione non si applichi all'informativa non finanziaria.

Analogo controllo è previsto per la descrizione delle politiche in materia di diversità, destinata a trovare collocazione nella relazione sul governo societario degli EIP i cui valori mobiliari sono negoziati in mercati regolamentati. La direttiva, anche in questo caso, intervenendo sull'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE, che disciplina contenuti e obblighi inerenti tale relazione, prevede che il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti verifichi soltanto l'effettiva divulgazione delle informazioni in materia di diversità..

La direttiva, pertanto, delinea un sistema minimo di controlli, limitato alla verifica dell'effettiva realizzazione delle relazioni e divulgazione delle informazioni, consentendo però agli Stati membri di richiedere, limitatamente alla dichiarazione di carattere non finanziario (e per l'eventuale relazione ritenuta equivalente) che le informazioni in essa contenute siano verificate da un fornitore indipendente di servizi di verifica. Dalla lettera della direttiva sembra evincersi, pertanto, che l'attività di verifica possa essere svolta da un soggetto terzo e, nel caso questo fosse individuato in un revisore legale o impresa di

revisione, non necessariamente coincidente con quello incaricato di svolgere la revisione legale dei conti.

Se, da un lato, la verificabilità dei dati è certamente utile al fine di favorire la fiducia degli *stakeholder* nei percorsi di rendicontazione, ivi inclusa l'informativa di carattere non finanziario, l'attività di verifica comporta un costo ulteriore a carico dell'impresa. Sulla base di tali assunti, la direttiva non ha quindi previsto un obbligo di verifica, demandando tale scelta alla valutazione dei singoli Stati membri.

D23: Si ritiene opportuno introdurre forme obbligatorie di verifica esterne sul contenuto dell'informativa non finanziaria? quali le motivazioni a supporto di una posizione contraria o favorevole?

D24: L'eventuale attività di verifica dovrebbe connotarsi quale controllo volto a fornire una limitata garanzia che la dichiarazione di carattere non finanziario non presenti errori o deroghe rispetto agli standard utilizzati ai fini della rendicontazione? Oppure la verifica dovrebbe assumere un carattere maggiormente incisivo, fondandosi su controlli più penetranti e, quindi, volta a fornire la ragionevole - benché non assoluta - certezza, riassunta in un giudizio di merito, che la dichiarazione è conforme agli standard prescelti? Quali le motivazioni a supporto della prima o della seconda ipotesi?

D25: È possibile stimare quello che sarebbe il costo, in termini di denaro e di tempo, sostenuto dalle imprese qualora la dichiarazione di carattere non finanziario fosse soggetta a verifica esterna?

D26: Si ritiene opportuno prevedere l'implementazione di procedure interne di corporate governance obbligatorie o non, per la verifica del contenuto delle informazioni non finanziarie ? quali le motivazioni a supporto di una posizione contraria o favorevole?

* * *

Si forniscano, ove ritenuti opportuni, commenti e valutazioni di carattere generale, anche su aspetti e problematiche non trattate dal presente documento di consultazione.